



Procedura per la segnalazione di illeciti ex D.lgs. 24/2023 (Whistleblowing)

In conformità al D.Lgs. n. 24/2023 – provvedimento attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il quale raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, con l'obiettivo di incentivare le segnalazioni di illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente – la Fondazione Casa dei Musicisti (di seguito "Fondazione" o "CdM") ha predisposto i canali per la segnalazione di illeciti, garantendo riservatezza e protezione al segnalante (c.d. *whistleblower*).

Cosa si può segnalare?

Le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, di cui si sia venuti a conoscenza in occasione di un rapporto giuridico/professionale, di qualsiasi natura, con la Fondazione medesima.

In particolare:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);



Cosa non si può segnalare?

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Chi può segnalare?

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti della Fondazione, i componenti degli Organi, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività a favore di CdM.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con la Fondazione;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Per una corretta segnalazione ricorda che:

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

A chi segnalare?

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al **Responsabile del sistema interno di Segnalazione (individuato nell'Organismo di Vigilanza monocratico della CdM)**, utilizzando i canali indicati di seguito.

La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma informativa adottata da Fondazione, accessibile dal sito istituzionale www.casaverdi.it nella sezione appositamente dedicata denominata "Whistleblowing"

Qual è il canale di segnalazione messo a disposizione dalla Fondazione?

1. **Canale interno**
 - 1.1. **La Piattaforma Informatica**



La Piattaforma in questione garantisce la massima riservatezza della gestione dei dati e delle informazioni immesse e restituisce al Segnalante, al termine dell'inserimento della Segnalazione, un codice identificativo univoco che dovrà essere conservato dal Segnalante stesso in quanto necessario a consentirgli di poter verificarne lo stato di avanzamento della Segnalazione (in occasione di ogni successivo collegamento alla Piattaforma), in modo del tutto riservato, con garanzia di non tracciabilità del Segnalante stesso nel momento in cui viene stabilita la connessione a tale Canale.

Queste, in sintesi, le fasi in cui si articola il processo di segnalazione. In particolare, il whistleblower:

- deve scegliere il tipo di violazione;
- deve descrivere in maniera puntuale e dettagliata le circostanze e i fatti oggetto di segnalazione, nonché le generalità, la qualifica e/o il ruolo del soggetto che ha posto in essere gli atti e/o i fatti oggetto di segnalazione;
- deve inserire una dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata, nonché una dichiarazione circa l'eventuale interesse personale relativo agli atti e/o ai fatti segnalati;
- può inserire eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a sostegno della segnalazione;
- può inserire una dichiarazione, relativamente alle segnalazioni inerenti a violazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio, circa la volontà, o meno, di rilasciare la sua identità;
- può comunicare con il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni mediante un canale di comunicazione protetto e riservato sito all'interno della procedura stessa di segnalazione;
- può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

1.2. Incontro diretto con il responsabile dei sistemi interni di segnalazione

Il segnalante ha facoltà di richiedere tramite posta ordinaria o attraverso la Piattaforma WB, motivandone le ragioni, un incontro diretto con il Responsabile della Segnalazione che verrà fissato, nel caso, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Tale incontro si svolgerà in luogo idoneo a garantire la riservatezza del Segnalante e, previo consenso di quest'ultimo, si procederà alla registrazione dello stesso. In assenza di tale consenso, verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto sia dal Responsabile che dalla Persona Segnalante, che potrà verificare, rettificare e/o confermare i contenuti trascritti all'interno del verbale e ne riceverà una copia.

2. Canale esterno

In presenza dei presupposti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023, è possibile inviare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite i canali indicati al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.



È bene precisare che il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC solo se al momento della segnalazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- il Soggetto Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le attività condotte dall'ANAC in sede di ricevimento di una Segnalazione esterna sono dettagliatamente descritte agli artt. da 7 a 11 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 a cui è fatto rinvio.

Qual è l'iter di gestione di una segnalazione?

La segnalazione viene gestita essenzialmente da:

- il Responsabile del sistema interno della segnalazione, recepisce la segnalazione e dà avvio alle fasi istruttorie. È previsto il coinvolgimento di ulteriori funzioni aziendali solo se strettamente necessario e indispensabile per lo svolgimento delle analisi. In ogni caso è assicurata la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati personali;

- se l'entità coinvolta è il Responsabile del sistema interno di segnalazione, la segnalazione dovrà essere trasmessa al Consigliere Delegato della CdM a mezzo posta – preferibilmente mediante l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno – presso la sede della CdM (Piazza Buonarroti n. 29, 20149 Milano – MI).

Al fine di garantirne la riservatezza, la Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione (corredata dalla documentazione di riferimento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti che ne costituiscono oggetto, nonché dall'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti), in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno, come già specificato, la dicitura "Riservata al Responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione".

Dopo l'inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio in procedura di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l'esito della stessa. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione direttamente accedendo alla procedura.



Quali sono le tutele per il segnalante?

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La Funzione Whistleblower, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Trattamento dei dati personali (art. 13 del d.lgs. 24/2023)

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4 del decreto, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

Rinvio

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.